


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 marzo 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2008, n. 1.

Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimento per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2007, n. 0336/Pres.

Regolamento recante le modalità di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del RECE 1782/2003 e del RECE 1973/2004. Approvazione ... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2007, n. 0337/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. Approvazione modifiche e integrazioni Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0351/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2007, n. 0352/Pres.

Regolamento previsto dall'art. 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007) per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità. Approvazione Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1.

Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo. Pag. 15

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 37.

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 38.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento Pag. 23

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 21.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 22.

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 23.

Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 24.

Istituzione del comitato di garanzia statutaria ... Pag. 27

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2008, n. 1:****Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimento per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2008)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), è sostituita dalla seguente:

«*a)* una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 14 gennaio 2008

p. MERCEDES BRESSO
Il vice Presidente: PEVERARO

*(Omissis)***08R0093****REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2007, n. 0336/Pres.****Regolamento recante le modalità di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del RECE 1782/2003 e del RECE 1973/2004. Approvazione.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)***IL PRESIDENTE**

Visto il regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto regolamento (CE) 1973/2004 del consiglio del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materia prima;

Visto il regolamento (CE) 660/2006 della commissione del 27 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio, per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Considerato che gli agricoltori che intendano avvalersi della facoltà di utilizzare le superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico ai sensi degli articoli 55 e 88 del regolamento (CE) 1782/2003, sono soggetti alla stipula di apposito contratto con l'industria di trasformazione o con il collettore ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004, per il conferimento di un quantitativo minimo di materie prime da utilizzare per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici;

Richiamate le circolari dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura n. 231 del 5 aprile 2007, nn. 331 e 332 del 11 maggio 2007;

Atteso che in attuazione della citata normativa comunitaria, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, nelle circolari surrichiamate ha specificato che, qualora gli agricoltori ottengano una produzione inferiore al valore contrattuale, in seguito a circostanze eccezionali, sono tenuti a dichiarare la variazione della produzione, allegando apposita documentazione giustificativa delle minori rese, rilasciata dalle autorità competenti per materia ovvero mediante perizia asseverata;

Considerato che agli atti degli ispettorati della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna pervengono delle istanze di agricoltori per il rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese, in ordine alla cui trattazione non sussistono specifiche disposizioni regolamentari regionali;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e l'allegato A alla deliberazione giuntale del 15 giugno 2006, n. 1348 come da ultimo modificato dalla deliberazione giuntale 5 luglio 2007, n. 1640, in particolare l'art. 83, in ordine alle attribuzioni degli ispettorati provinciali agricoltura, per lo svolgimento delle attività inerenti il settore agricolo nell'ambito territoriale di riferimento;

Ritenuto necessario disciplinare con apposito regolamento le modalità di rilascio da parte dei competenti ispettorati provinciali agricoltura della documentazione giustificativa delle minori rese richiesta dagli agricoltori ai sensi della citata normativa comunitaria, al fine di consentire una trattazione omogenea delle pratiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2453 del 12 ottobre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante le modalità di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

ILLY

Regolamento recante le modalità di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio agli agricoltori della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico, in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 ottobre 2003 n. L 270 e del regolamento (CE) 1973/2004 del 29 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 novembre 2004, n. L 345.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari del presente regolamento gli agricoltori di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1782/2003, contraenti dei contratti di fornitura di materie prime ottenute su superfici ritirate dalla produzione e non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico, ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004, che richiedono all'amministrazione regionale la documentazione giustificativa della minore resa della produzione per circostanze eccezionali.

Art. 3.

Adempimenti degli agricoltori

1. Gli agricoltori di cui all'art. 2 possono richiedere all'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio il rilascio della documentazione giustificativa della minor resa della produzione qualora:

- a) le minori rese siano dovute a circostanze eccezionali;
- b) le superfici utilizzate rispettino le buone condizioni agronomiche e ambientali previste dall'art. 5 del regolamento (CE) 1782/2003.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli agricoltori che utilizzano superfici ritirate dalla produzione e non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico oggetto di contratto, qualora ritengano di non poter conseguire i valori minimi delle rese, contrattualmente previsti, sono tenuti a comunicare per iscritto all'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio, almeno quindici giorni prima della data prevista delle operazioni di raccolta delle relative produzioni, i motivi di forza maggiore ostativi al raggiungimento delle produzioni minime. La comunicazione è corredata di:

- a) copia della domanda unica di pagamento ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003, con evidenziati i mappali coltivati;
- b) copia del contratto.

3. Al fine di consentire l'effettuazione dei sopralluoghi di cui all'art. 4, gli agricoltori sono tenuti a confermare all'ispettorato competente per territorio, almeno quarantotto ore lavorative prima della data del raccolto, anche tramite fax, telegramma o e-mail, la data di effettuazione del raccolto, il luogo e gli estremi catastali dei mappali.

Art. 4.

Sopralluoghi e quantificazione delle rese effettive

1. Ai fini del rilascio dell'attestazione dell'effettiva minore resa, l'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio dispone l'accertamento delle rese effettive unitarie delle produzioni oggetto del contratto mediante sopralluogo da effettuarsi nel giorno e nel luogo indicato dall'agricoltore ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. L'accertamento si svolge con le seguente modalità:

- a) per superfici di estensione inferiore a 2,00 ettari:
 - 1) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici con gli estremi catastali riportati nella domanda;
 - 2) controllo delle operazioni di raccolta;
 - 3) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
 - 4) acquisizione di copia della documentazione di trasporto;
- b) per superfici di estensione compresa tra 2,00 e 10,00 ettari:
 - 1) individuazione concordata con l'agricoltore di un campione omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno il trenta per cento della superficie danneggiata complessiva, ma comunque non inferiore a 2,00 ettari;
 - 2) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda;
 - 3) controllo delle operazioni di raccolta;
 - 4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
 - 5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto;
- c) per superfici di estensione superiore a 10,00 ettari:
 - 1) individuazione concordata con l'agricoltore di un campione omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno il trenta per cento della superficie danneggiata complessiva, ma comunque non superiore a 6,00 ettari;
 - 2) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda;
 - 3) controllo delle operazioni di raccolta;
 - 4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
 - 5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto.

3. Entro venti giorni dall'avvenuto sopralluogo, l'ispettorato trasmette all'agricoltore l'attestazione dell'effettiva minore resa delle produzioni rispetto a quella riportata nel contratto, ovvero la comunicazione dell'avvenuta archiviazione della pratica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0785

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2007, n. 0337/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 26, comma 3, della suddetta legge regionale n. 26/2005, ai sensi del quale, con apposito regolamento regionale vengono stabiliti criteri e modalità secondo i quali l'amministrazione regionale concorre alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese,

relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (disciplina dei consorzi di sviluppo industriale):

a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» predisposto dalla direzione centrale attività produttive e ritenuto di approvano;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 12 ottobre 2007, n. 2433;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità:

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) criteri e modalità secondo i quali l'amministrazione regionale concorre alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (disciplina dei consorzi di sviluppo industriale):

a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;

b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;

c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) piccole e medie imprese (PMI): le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2, che:

1) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

2) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

b) incubatore d'impresa, di seguito denominato incubatore: la struttura complessa, avente almeno una sede operativa nel territorio regionale, volta a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale nella fase di avvio e in ogni fase di crescita dell'impresa attraverso un sistema integrato di attività quali la messa a disposizione di infrastrutture e attrezzature e la prestazione di servizi.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. L'amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso la concessione di contributi destinati alle PMI secondo le modalità previste dal capo III, in relazione alle attività svolte dagli incubatori selezionati con le procedure previste dal capo II.

Capo II

SELEZIONE DEGLI INCUBATORI

Art. 4.

Selezione degli incubatori

1. Gli incubatori sono selezionati con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi per la gestione dei contributi concessi alle PMI ai sensi del capo III e le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).

2. I requisiti soggettivi e oggettivi per la scelta degli incubatori sono indicati nel singolo bando di gara sulla base dei programmi relativi all'attività di intermediazione dell'innovazione svolta dagli stessi incubatori per facilitare la capacità di ricerca e sviluppo tecnologico delle PMI e per promuovere l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare le PMI ad alto contenuto di conoscenza.

Art. 5.

Attività degli incubatori

1. I rapporti tra gli incubatori selezionati ai sensi dell'art. 4 e l'amministrazione regionale sono regolati dalla convenzione derivante dalla procedura di gara.

2. La rendicontazione per le attività di cui all'art. 4, comma 1, è disciplinata conformemente ai principi vigenti in materia di contabilità applicabili in relazione alla natura dei fondi messi a disposizione per il finanziamento delle attività medesime.

Capo III**CONTRIBUTI ALLE PMI****Art. 6.***Soggetti beneficiari*

1. Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI.

Art. 7.*Regime di aiuto*

1. I contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati negli allegati A e B.

3. Gli allegati A e B sono aggiornati, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività escluse, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.

5. Non sono concessi aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

Art. 8.*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza esterna a favore delle PMI relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), con esclusione delle spese relative a servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per le iniziative avviate successivamente alla presentazione della domanda stessa.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto delle imposte.

Art. 9.*Misura e modalità di erogazione del contributo*

1. La percentuale massima di contribuzione è fissata nel cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Il contributo è erogato alle PMI per il tramite dell'incubatore mediante riduzione, nella misura massima fissata dal comma 1, delle tariffe di mercato applicate dal medesimo incubatore per l'attività prestata.

Art. 10.*Presentazione delle domande*

1. Le PMI interessate presentano domanda di concessione dei contributi destinati agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) agli incubatori selezionati ai sensi del capo II.

2. Le domande di concessione dei contributi sono redatte secondo uno schema di domanda, approvato con decreto del direttore centrale attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, corredate, tra l'altro, dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa degli interventi da attuare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c);

b) preventivo analitico di spesa;

c) cronoprogramma delle attività previste;

d) bilancio consuntivo approvato.

Art. 11.*Criteri di valutazione*

1. L'accoglimento delle domande presentate ai sensi dell'art. 10 avviene sulla base dei criteri di valutazione indicati in ordine decrescente di importanza nell'allegato C, con l'indicazione del punteggio riportato fino a un massimo di 115 punti.

Art. 12.*Procedimento contributivo*

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario apposto dall'incubatore nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione con lettera raccomandata o con mezzi telematici.

2. Gli incentivi sono concessi dagli incubatori, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, e, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande e avviene sulla base dei criteri dell'allegato C. Sono ammissibili ad incentivo gli interventi che ricevono un punteggio non inferiore a 63.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo, previa verifica del persistente interesse del soggetto richiedente. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse derivanti da revocche e rinunce.

4. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia, qualora ne ricorrano le condizioni.

5. Gli incubatori comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Art. 13.*Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 14.*Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri benefici pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 15.*Programmazione comunitaria*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi a favore delle PMI per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, purché nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 70/2001.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 17.*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.*Durata*

1. Il presente regolamento resta in vigore relativamente al regime di aiuto da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 19.*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione le PMI presentano domanda di contributo a partire dalla pubblicazione dell'avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avvenuta stipulazione della convenzione di cui all'art. 5.

Art. 20.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0786

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»;

Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale n. 2/2007, i quali stabiliscono:

«34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (assetto del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 32 dell'8 agosto 2007, con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente regionale n. 0226/2007, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 4 al fine di adeguarlo essenzialmente ai nuovi obblighi comunitari e internazionali che hanno sancito l'abrogazione dell'art. 2450 del codice civile nonché di riconsiderare il vincolo di devoluzione del patrimonio di vigilanza residuo in caso di scioglimento o cessazione dei consorzi;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 1, 2 e 4 del menzionato regolamento mediante l'emanazione dell'allegato «Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.»;

Visto lo statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 2007 n. 2501;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

1. All'art. 1 del Presidente della Regione n. 0226/2007, le parole «Consorzi di garanzia fidi (di seguito: confidi)» sono sostituite dalle seguenti: «Confidi o consorzi di garanzia fidi (di seguito: confidi)».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto Presidente della Regione n. 0226/2007, le parole «il Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «un componente».

2. La lettera *d)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto Presidente della Regione n. 0226/2007 è abrogata.

3. Alla lettera *e)* del comma 3 dell'art. 2 del decreto Presidente della Regione n. 0226/2007, le parole «che non osservano» sono sostituite dalle seguenti: «che non dichiarano di osservare».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è abrogata.

2. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007, le parole «patrimonio di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio di vigilanza o al fondo rischi».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 45, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» con il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo *una tantum* a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007;

Richiamato in particolare il comma 47 del predetto articolo che dispone che con apposito regolamento vengano individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione di detto contributo;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2581 del 26 ottobre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 47, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione del contributo *una tantum* di cui al comma 45 del menzionato articolo a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007 dei nidi d'infanzia, anche aziendali, gestiti da soggetti del privato sociale e privati nonché dei nidi d'infanzia aziendali gestiti dai soggetti pubblici.

Art. 2.

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 1 i soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia, anche aziendali, nonché i soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) che abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonché quelli che, pur non essendo attivati alla predetta data, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005: i nidi in funzione, i nidi realizzati e non ancora in funzione ovvero in corso di realizzazione purché abbiano ottenuto concessione o autorizzazione edilizia ovvero abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività, anche se in seguito interessati da variante edilizia, ovvero abbiano avviato la procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, così come previsto all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 087 (regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)) e per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione al funzionamento entro il 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Regione n. 087/2006/Pres. e successive modifiche;

b) per nidi d'infanzia non attivati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005: i nidi che, pur non esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3.

Domanda di contributo

1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A, devono pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale, servizio programmazione interventi sociali, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al modello B;

b) dichiarazione di impegno di cui al modello C nella quale il richiedente si impegna ad applicare negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 la retta di accoglienza a carico delle famiglie dell'anno scolastico 2007/2008 adeguata al tasso di inflazione medio annuo calcolato dall'ISTAT, e ridotta proporzionalmente di un importo complessivo pari al 10% del contributo di ciascun anno;

c) dichiarazione «*de minimis*» di cui al modello D, per i soggetti privati che configurano «impresa» nel senso lato comunitario.

Art. 4.

Criteri di ripartizione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, lo stanziamento per l'anno 2007 è suddiviso in due quote di pari importo per l'anno 2006 e per l'anno 2007 e ripartito tra i richiedenti proporzionalmente alle spese per il personale educativo sostenute nell'anno 2006 e a quelle sostenute e da sostenere nell'anno 2007.

2. Il contributo calcolato con le modalità di cui al comma 1 può arrivare fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile per ciascun anno.

3. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota destinata all'anno 2006 è trasferita all'altra quota.

Art. 5.

Concessione rendicontazione ed erogazione

1. I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute nell'anno 2006 e a quelle sostenute e da sostenere nell'anno 2007 così come risultanti da dichiarazione resa nella domanda di contributo.

2. Entro il termine stabilito nel decreto di concessione i beneficiari presentano la rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto la spesa sostenuta per il personale educativo negli anni 2006 e 2007.

3. I contributi, eventualmente rideterminati in relazione alla minor spesa evidenziata in sede di rendicontazione, vengono erogati con le seguenti modalità:

a) 80% del contributo a presentazione della rendicontazione di cui al comma 2;

b) saldo a fronte della dimostrazione a mezzo di idonea documentazione dell'avvenuta applicazione negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 della retta di accoglienza a carico delle famiglie dell'anno scolastico 2007/2008 adeguata al tasso di inflazione medio annuo calcolato dall'ISTAT, e ridotta proporzionalmente di un importo complessivo pari al 10% del contributo di ciascun anno.

Art. 6.

Regime di aiuto

1. Per i soggetti privati che configurano «impresa» nel senso lato comunitario, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto «*de minimis*» da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0351/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"», come modificata e integrata dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle leggi regionali spicceremo 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo»;

Visti in particolare gli articoli da 87 a 91 della citata legge regionale n. 29/2005, che promuovono gli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei locali storici individuati dall'amministrazione regionale sulla base di un apposito censimento, svolto a cura dei comuni della regione in collaborazione con le associazioni per la tutela dei locali storici nonché gli istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale;

Considerato che sono state approvate con deliberazione giuntale n. 1798 di data 28 luglio 2006 la scheda-tipo e le linee-guida di censimento e che, successivamente, ha preso avvio il primo censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;

Ravvisato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 7/2007 i comuni hanno provveduto a deliberare il proprio censimento entro il termine del 30 settembre 2007, mentre ad oggi è data facoltà ai privati, proprietari dei locali o associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici, di operare nei confronti dei comuni la segnalazione di cui all'art. 87, comma 8, della legge regionale n. 29/2005;

Visto altresì il combinato disposto degli articoli 88 e 89 della medesima legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale, la Regione, sulla base di un proprio regolamento, è autorizzata a sostenere gli interventi di tutela e valorizzazione con un contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto nel limite del regime di aiuto «*de minimis*» come definito dalla normativa comunitaria;

Atteso che i comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma 1, della precitata normativa, possono concedere all'atto del rilascio dell'autorizzazione dei predetti interventi un contributo fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto, dandone informazione alla Regione;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 34, comma 2, lettera b);

Vista la deliberazione giuntale n. 2503 di data 19 ottobre 2007 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"»), al fine dell'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali;

Atteso che il parere è stato richiesto in via d'urgenza al fine di consentire l'impegno dei fondi entro il corrente anno ed è stato espresso positivamente all'unanimità in data 24 ottobre 2007, come risulta dall'estratto del processo verbale di cui al protocollo n. 25652/PROD./COMM. del 25 ottobre 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2590 di data 26 ottobre 2007 con la quale si è proceduto all'approvazione definitiva del regolamento citato di cui all'art. 89, comma 2, della più volte citata legge regionale n. 29/2005;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"»), nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri di priorità e le modalità di riparto delle risorse necessarie alla concessione ed erogazione, per il tramite dei comuni, del contributo di cui all'art. 89, comma 2, della legge.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai fini del rispetto della regola «*de minimis*» e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di un contributo destinato agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici censiti ai sensi dell'art. 87 della legge, al fine di riqualificare il tessuto urbano, rivitalizzare e incentivare la rete commerciale sul territorio regionale.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiano dei contributi di cui all'art. 1, i proprietari dei locali storici o gli aventi diritto che presentano al comune, ove previsto, progetti di tutela, restauro e valorizzazione dei locali medesimi secondo quanto indicato dall'art. 88 della legge, con riferimento ai beni inventariati ai sensi dell'art. 87, comma 2, della legge, di seguito denominati progetti.

Art. 3.

Regime di aiuto e programmazione comunitaria

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ai beneficiari non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dai beneficiari.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

4. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «*de minimis*», i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal proprietario del locale storico o dall'avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla direzione centrale attività produttive dal comune, con la nota informativa di cui all'art. 7, comma 1.

6. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto sulla promozione degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

8. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 7, di carattere puramente formale e amministrativo e che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

9. In caso di modifiche diverse da quelle previste dal comma 8, il bando è soggetto a procedura di notifica, fatta salva l'applicabilità di pertinenti regimi di esenzione o «*de minimis*».

Art. 4.

Intensità dell'aiuto

1. I comuni possono concedere un contributo fino a un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 89, comma 1, della legge.

2. L'amministrazione regionale concorre, indipendentemente dalla concessione del contributo da parte dei comuni e per il tramite dei comuni medesimi, con un contributo sino al 30 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto, ripartito secondo i criteri di priorità stabiliti all'art. 7.

Capo II

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 2, DELLA LEGGE

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili, in un'ottica di conservazione tipologica dei materiali originari e della composizione architettonica degli edifici, i seguenti progetti:

a) interventi di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia e dei locali storici;

b) interventi di restauro conservativo di finiture architettoniche e di apparati decorativi;

c) interventi per l'adeguamento di impianti alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per il relativo collaudo e per la realizzazione di opere strettamente connesse alla salvaguardia dei locali storici;

d) interventi di restauro di arredi e attrezzature inventariati ai sensi dell'art. 87, comma 2, lettera b), della legge;

e) interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, sono altresì ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Procedimento contributivo

1. L'amministrazione regionale, in seguito alla valutazione dei dati risultanti dal censimento di cui all'art. 87 della legge e dalle successive revisioni annuali, comunica ai comuni il numero dei locali storici presenti sul territorio.

2. In caso di presenza di due o più locali storici sul proprio territorio, i comuni predispongono bandi per la selezione dei progetti ai fini della concessione del contributo.

3. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano domanda di contributo al comune nel quale è ubicato il locale medesimo, prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. La domanda è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:

a) ove previsto, progetto di cui all'art. 88, comma 1, della legge;

b) preventivo dettagliato di spesa;

c) dichiarazione con la quale il soggetto richiedente si impegna a osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché a osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante, in particolare, che il soggetto richiedente:

1) non è in stato di fallimento e non è sottoposto ad altra procedura concorsuale, conclusa o in corso;

2) ha richiesto ovvero non ha richiesto aiuti «*de minimis*» o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Tale dichiarazione va presentata in forma sintetica;

3) rispetta il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 3, comma 6;

4) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

5) rispetta il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

6) possiede i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

7) è proprietario o ha la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento e, ove necessario, dispone dell'assenso del proprietario alla realizzazione dell'iniziativa.

4. I comuni valutano le domande presentate e predispongono la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) importo del progetto:

- 1) da 10 mila euro a 30 mila euro: 5 punti;
- 2) da 30.001 a 60 mila euro: 10 punti;
- 3) da 60.001 a 90 mila euro: 15 punti;
- 4) da 90.001 a 120 mila euro: 25 punti;
- 5) oltre i 120 mila euro: 30 punti;

b) anzianità del locale storico:

- 1) da 60 a 80 anni: 10 punti;
- 2) da 81 a 100 anni: 20 punti;
- 3) da 101 a 120 anni: 30 punti;
- 4) oltre i 120 anni: 40 punti;

c) criteri stabiliti dai comuni: massimo 30 punti.

5. I comuni approvano, ove previsto, i progetti e rilasciano, ai proprietari dei locali storici o agli aventi diritto il provvedimento abilitativo previsto per la realizzazione degli interventi. Nel caso di locali dichiarati di interesse storico o artistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 88, commi 2 e 3, della legge.

6. I comuni, all'atto del rilascio del provvedimento abilitativo possono concedere un contributo sulle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e ne danno comunicazione all'amministrazione regionale nelle forme previste dall'art. 7, comma 1.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4, della legge, i comuni verificano in ogni caso la conformità degli interventi realizzati con quelli oggetto di contributo.

8. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), è causa di decadenza dalla concessione del contributo.

9. I comuni danno comunicazione dei criteri determinati ai sensi del comma 4, lettera c), all'amministrazione regionale e dell'avvio dei bandi. La chiusura dei bandi medesimi deve in ogni caso intervenire non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 7.

Criteri di priorità e modalità per il riparto delle risorse ai comuni ai fini della concessione del contributo regionale

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i comuni presentano domanda di accesso alle risorse ai fini del contributo regionale previsto dall'art. 4, comma 2, alla direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario. I comuni allegano alla domanda la graduatoria definitiva dei beneficiari, il numero dei progetti ammissibili a contributo, la dichiarazione dell'eventuale percentuale di contributo comunale e l'importo delle spese oggetto del contributo. Ogni progetto allegato alla domanda, è corredato da una dettagliata relazione illustrativa.

2. Per consentire il massimo utilizzo delle risorse, i comuni presentano la domanda di accesso al contributo regionale sulla base dei dati dell'ultimo censimento dei locali storici concluso entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'amministrazione regionale ripartisce ai comuni le risorse destinate alla concessione del contributo regionale sulla base di una graduatoria, compilata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) numero di progetti di tutela e valorizzazione presentati:

- 1) da 1 a 5: 10 punti;
- 2) da 6 a 10: 20 punti;
- 3) oltre 10: 30 punti;

b) numero dei locali storici risultante dai dati dell'ultimo censimento:

- 1) fino a 10: 5 punti;

2) da 11 a 20: 10 punti;

3) da 21 a 40: 15 punti;

4) oltre 40: 20 punti.

4. L'intensità del contributo ai beneficiari, in ogni caso non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, è determinata sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno complessivo manifestato.

5. A graduatoria approvata, su richiesta del comune interessato, l'amministrazione regionale procede all'erogazione anticipata delle risorse nella percentuale del 50 per cento. Il restante 50 per cento delle risorse, con riferimento a ogni singolo contributo, è erogato a conclusione dei progetti e in seguito a presentazione della dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante che i progetti oggetto di contributo sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

6. I comuni possono disporre delle risorse eventualmente non utilizzate nell'anno in cui le stesse sono state concesse, per finanziare le graduatorie formulate sulla base dei bandi successivi. Trascorsi due anni dall'erogazione, le risorse inutilizzate dai comuni sono restituite all'amministrazione regionale.

7. L'amministrazione regionale concede le risorse nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio e correlate ai patti di stabilità e crescita.

Art. 8.

Vincolo di destinazione

1. In deroga all'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 e ai sensi dell'art. 90 della legge regionale n. 29/2005, i locali storici sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i beneficiari inviano al comune ove è ubicato il locale storico una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di destinazione. I comuni possono procedere a ispezioni e controlli.

3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione, il contributo è revocato, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norma transitoria

1. In deroga agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, e in sede di prima applicazione del presente regolamento, i comuni presentano la domanda di accesso alle risorse ai fini della concessione del contributo regionale entro il 23 novembre 2007. Nella domanda i comuni dichiarano il numero dei locali storici risultanti dalla prima rilevazione deliberata entro il 30 settembre 2007 ai sensi dell'art. 87, comma 3, della legge, come modificato dall'art. 16, comma 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7 (modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).

2. In deroga all'art. 7, comma 3, e in sede di prima applicazione del presente regolamento, l'amministrazione regionale effettua il primo riparto delle risorse ai comuni in base al numero dei locali storici risultanti ai sensi del comma 1.

3. I comuni sulla base delle risorse concesse, provvedono successivamente a emanare i bandi di cui all'art. 6.

4. Sulla base dei bandi effettuati ai sensi del comma 3 e delle relative risultanze viene disposta dall'amministrazione regionale la graduatoria definitiva.

Art. 10.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici) e della legge regionale n. 29/2005.

2. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 4

(Riferito all'art. 3, comma 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0789

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2007, n. 0352/Pres.

Regolamento previsto dall'art. 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007) per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)», ai sensi del quale la Regione sostiene progetti che prevedono azioni a favore di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati per le finalità previste dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto altresì il comma 70 dell'art. 4 della citata legge regionale n. 1/2007, il quale dispone che le modalità e i criteri di finanziamento dei suddetti progetti siano definiti con regolamento regionale;

Atteso che il comma 71 del citato articolo, pur abrogando il regime regolamentare previgente, fa salve e conferma le finalità del progetto pilota a suo tempo emanato per fronteggiare le problematiche in questione, in attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

Ritenuto, nelle more della compiuta definizione del predetto regolamento e considerato l'interesse di garantire la continuità del finanziamento delle iniziative e dei progetti comunque predisposti dai soggetti interessati per il perseguimento delle finalità in questione, di adottare un regolamento di transizione, a valere per il solo anno 2007, allo scopo di concedere e ripartire le risorse disponibili a bilancio per l'anno in corso;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2619 del 26 ottobre 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento previsto dall'art. 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento previsto dall'art. 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. (legge finanziaria 2007) per la concessione dei finanziamenti per l'anno 2007 a sostegno di progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di finanziamento dei progetti aventi lo scopo di contrastare l'esclusione sociale, la devianza e la criminalità, predisposti nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) finanziabili con le risorse del bilancio 2007.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono oggetto di finanziamento i progetti che prevedono iniziative, azioni e interventi relativi a:

a) incentivi ai detenuti ed alle persone sottoposte a misure alternative al carcere frequentanti corsi di formazione;

b) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere o dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

c) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di persone con problematiche multiple di disadattamento ai limiti delle competenze istituzionali;

d) iniziative socio-culturali in carcere; tali iniziative non possono essere episodiche e devono trovare inserimento nei programmi complessivi di risocializzazione degli istituti di pena;

e) acquisto di materiali ed attrezzature strumentali all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli enti formatori;

f) sostegno al volontariato penitenziario organizzato e qualificato;

g) progetti di comunità educative per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento;

h) borse di formazione/lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalità;

i) azioni di sensibilizzazione del contesto sociale sulla problematica del disadattamento giovanile.

Art. 3.

Beneficiari dei finanziamenti

1. I beneficiari dei finanziamenti sono:

a) gli enti gestori del servizio sociale dei comuni;

b) i comuni;

c) le aziende per i servizi sanitari;

d) i soggetti operanti nel settore dello spettacolo e della cultura in ambito penitenziario a livello sovraprovinciale;

e) enti del privato sociale e associazioni di volontariato operanti nel settore penitenziario.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono contenere gli elementi progettuali delle iniziative e l'indicazione dei costi, sia totali che dettagliati.

2. Le domande devono essere presentate alla direzione centrale salute e protezione sociale esclusivamente a mano entro le ore 13 del decimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Criteri di riparto

1. I progetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, sono finanziati in misura proporzionale ai costi totali evidenziati nella domanda.

Art. 6.

Rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche; la relativa documentazione deve pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale entro il 31 marzo 2009.

2. Si intendono regolarmente sostenute le spese effettuate a partire dall'anno 2007 fino alla data di rendicontazione, entro i limiti di importo dei finanziamenti concessi.

3. Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione, debitamente motivate, sono valutate dalla direzione centrale salute e protezione sociale, la quale dispone, in caso di accoglimento, la proroga del termine.

Art. 7.

Verifiche

1. La direzione centrale salute e protezione sociale dispone controlli o verifiche a campione, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, su un massimo del 25 per cento, calcolato con arrotondamento per difetto, dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0790

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1.

Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 29 gennaio 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.

2. Le varietà e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.

3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varietà e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'art. 11 della presente legge.

4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.

5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2.

Definizioni ed ambiti applicativi

1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche indigene di interesse agrario:

a) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio emiliano-romagnolo;

b) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;

c) razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in azienda (on farm).

3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte del territorio regionale in cui è o era presente una determinata risorsa genetica.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 14 sono definiti i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di erosione genetica.

Art. 3.

Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritti nel Repertorio di cui all'art. 5, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle diversità biologiche presenti nel territorio, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'art. 8-j della Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 4.

Linee guida di intervento

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, approva linee guida di intervento per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario.

2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione:

a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale di razze e varietà locali di interesse agrario;

b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà e razze locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione genetica;

c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione delle varietà e razze locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi.

Capo II

REPERTORIO REGIONALE ED ALTRI STRUMENTI DI CONSERVAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA

Art. 5.

Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie

1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 2.

2. La sezione animale del Repertorio è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze.

3. Il Repertorio regionale è organizzato secondo criteri e caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.

4. Il Repertorio delle risorse genetiche è pubblico ed è gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 6.

Iscrizione al Repertorio regionale

1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per ciascuna risorsa genetica.

2. La Regione può, altresì, provvedere direttamente alla iscrizione al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.

3. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria ed al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 14 sono disciplinate le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio.

Art. 7.

Registro anagrafico

1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel Repertorio di cui all'art. 6 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici regionali.

2. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto è previsto al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione della Giunta di cui all'art. 14.

Art. 8.

Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica

1. La Commissione tecnico-scientifica è organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:

a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'art. 5, in base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui all'art. 14;

b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui all'art. 4;

c) proporre le priorità e le tipologie di intervento relative alle risorse genetiche.

2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura regionale competente, è istituita con apposito atto della Giunta regionale. Essa è composta da:

a) due funzionari della Direzione generale agricoltura esperti della materia, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un esperto di agrobiodiversità;

c) tre esperti del settore vegetale;

d) due esperti del settore zootecnico;

e) un esperto di conservazione di risorse naturali;

f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.

3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

4. Ai componenti esterni alla Regione è riconosciuto un compenso di euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 9.

Conservazione ex situ delle risorse genetiche

1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex situ delle varietà e razze locali, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale.

2. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di Giunta di cui all'art. 14.

3. I soggetti individuati svolgono tutte le attività dirette a salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel Repertorio regionale.

5. Presso la Direzione generale competente in materia di agricoltura è tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ, consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 10.

Agricoltori custodi

1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'art. 5.

2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 14, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo spettante per le eventuali attività prestate.

3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 11.

Rete di conservazione tutela e salvaguardia

1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata «Rete», di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti all'art. 10 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 9, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle risorse genetiche.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono aderire alla rete le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta di cui all'art. 14.

3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privata varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio oppure su materiale biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 12.

Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e riproduzione animale.

1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali di cui all'art. 9, nonché gli agricoltori custodi di cui all'art. 10, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca e le università, che intendono svolgere attività di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).

2. I soggetti che intendono gestire attività di riproduzione animale e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle norme vigenti in materia.

3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche autoctone è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.

4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 14 è definita la modica quantità con riferimento alla singola varietà.

Art. 13.

Conservazione della memoria storica

1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, anche in concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

Art. 14.

Criteri di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:

a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui all'art. 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;

b) le modalità e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle risorse genetiche indigene, ai sensi dell'art. 6;

c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;

d) le modalità di funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ di cui all'art. 9, nonché le modalità di affidamento delle attività di conservazione alle stesse;

e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'art. 10, nonché i compiti ad essi demandati e le modalità di eventuali rimborsi;

f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, per l'adesione alla Rete;

g) la modica quantità con riferimento alla singola varietà di cui all'art. 12, comma 4.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Trattamento di dati personali

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle strutture di conservazione ex situ di cui all'art. 9, i dati contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'art. 10, nonché i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'art. 11.

2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome, denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono relativi alla denominazione e alla sede dell'ente e/o istituzione nonché all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.

3. La Giunta può, nei limiti, con le modalità e le finalità di cui ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le finalità di cui all'art. 1, comma 4, della presente legge.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 10050 «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie» afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 «Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali» del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo dai bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 gennaio 2008

ERRANI

(Omissis)

08R0141

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 56 del 27 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.

2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi:

a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;

b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento;

c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari;

d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo consequentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

Art. 2.

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 3.

Informazione del contribuente regionale

1. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 4.

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevolvoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5.

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'art. 11;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 6.

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta successivi.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

7. La Giunta regionale emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.

Art. 7.

Rimessione in termini

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.

Art. 8.

Tutela dell'affidamento e della buona fede Errori del contribuente regionale

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 9.

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.

2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

3. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. E nullo qualsiasi atto, anche a contenuto positivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 10.

Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza

1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'art. 9, comma 1, è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 11.

Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L'amministrazione regionale, in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità od infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività di controllo dell'amministrazione regionale.

3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.

Art. 12.

Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e controlli fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia il controllo, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che lo giustificano e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.

5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i controllori procedano con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, di cui all'art. 13, secondo quanto previsto all'art. 14.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13.

Istituzione del Garante del contribuente regionale

1. È istituito presso la Regione Umbria, il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore Civico regionale dell'Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.

3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici del Difensore Civico regionale dell'Umbria.

Art. 14.

Facoltà e poteri del Garante

1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.

4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15.

Rapporti tra Garante e Regione Umbria

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.

Art. 16.

Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 17.

Soggetti preposti alla riscossione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione Umbria svolgono l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.

Art. 18.

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni attuative di cui al presente titolo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale

1. La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni di cui art. 9; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la qualificazione del personale in servizio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5

1. L'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituito:

«Art. 4. (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali). — 1. Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma 2.

2. Gli atti e provvedimenti di cui al titolo II, «Caccia e Pesca», numeri d'ordine 15, 16, 17, 18, 19 e di cui al titolo V, «Agricoltura», numero d'ordine 27, come indicati dal decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

1. L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAR fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

4. In deroga al comma 2 le cooperative sociali di tipo A, di cui alla legge n. 381/1991 e le Onlus, limitatamente al primo anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono esentate da pagamento dell'IRAP, qualora applicano per l'anno 2008, la retribuzione giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all'art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006.

5. L'aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13

1. L'art. 4 della legge regionale n. 13/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro). — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori

soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.

2. L'aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.»

Art. 23.

Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.

2. La maggiorazione di cui al comma 1, non si applica ai soggetti del settore «produzione di energia elettrica» che eserciscono complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.

Art. 24.

Abrogazione

1. L'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE DERIVANTI DA PERMESSI DI RICERCA O DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E DI CONTRIBUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 25.

Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

1. Per l'anno 2008, e comunque sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, l'importo unitario dei diritti annui di cui all'art. 41, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2

1. L'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Contributo per la tutela dell'ambiente). — 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaie e sabbie: 0,3 75 euro;
- b) argille: 0,3 75 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;
- d) calcari: 0,525 euro;
- e) basalti: 0,525 euro;
- f) altre: 0,450 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatré per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'art. 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.»

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 dicembre 2007

LORENZETTI

(Omissis).

08R0070

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 37.

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56 del 27 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui al numero d'ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell'allegato A) e, per i soggetti abilitati all'esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell'allegato B). Gli allegati A) e E) sono parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

- a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
- b) il sette per cento per le attività dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
- c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC);

d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per

cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.»

2. Al comma 1-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 14/1994 le parole «a), b) e c)» sono sostituite dalle parole «a), b), c) e d)».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2008 sono destinati all'ambito territoriale di caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistico ambientale di cui all'art. 40, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1994, come modificato dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 dicembre 2007

LORENZETTI

(Omissis)

08R0071

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2007, n. 38.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 56 del 27 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla giunta regionale, dal consiglio regionale e dalle agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite, correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.

2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.

Capo II

STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 2.

Procedure di stabilizzazione

1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso ente che indice la procedura:

a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007;

d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l'espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.

3. È escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente art. il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della giunta regionale di cui all'art. 16 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della giunta regionale e della giunta regionale) e all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) nonché presso le strutture di supporto del consiglio regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all'approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi enti.

5. Alle graduatorie di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

6. Il personale che matura l'anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all'ultimo contratto stipulato.

7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione di «istruttore direttivo». Le agenzie di cui all'art. 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

8. La giunta regionale, il consiglio regionale e le agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.

Art. 3.

Procedure di reclutamento

1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina predisposta dagli enti stessi.

2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa.

3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), indette dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della legge regionale n. 2/2005, 2 della legge regionale n. 26/2000, 9 della legge regionale n. 15/1997 e 3 della legge regionale n. 3/1996.

Art. 4.

Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività

1. La giunta regionale, per le finalità indicate all'art. 1, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l'agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all'agenzia Umbria sanità, ai sensi dell'art. 7-*quater* della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (istituzione della agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata agenzia Umbria sanità).

2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di autorità centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall'art. 3.

Capo III

PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 61/1998
E DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003

Art. 5.

Personale assunto presso gli uffici della giunta regionale

1. La giunta regionale dispone l'inserimento nel ruolo ordinario dell'ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l'ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), nonché di quello assunto dalla giunta regionale con contratto di lavoro a tempo deter-

minato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e già titolare di contratto a termine presso gli enti locali.

Art. 6.

Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto

1. Gli enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle regioni.

Capo IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 7.

Norme transitorie

1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la dirigenza banditi dagli stessi enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.

2. Fino al completamento della procedura prevista dall'art. 5, la giunta regionale continua ad avvalersi del personale già assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso art. 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall'applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all'art. 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso art. 2.

4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità definiti in apposite discipline.

Art. 8.

Norme finali

1. L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 (provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (ulteriore modificazione ed integrazione della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), è abrogato.

2. La legge regionale n. 7/1995 è abrogata.

3. La giunta regionale, il consiglio regionale e le agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi enti.

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.

5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e la giunta regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.

6. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in qualità di ente di promozione di ricerca ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (norme sulla istituzione e disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) può avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell'ente.

Art. 9.

Forme di lavoro flessibili

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all'art. 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo, con apposito regolamento, provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui all'art. 2, lettera d).

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito dell'entrata in vigore dello specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).

Art. 10.

Disposizioni per il personale del servizio socio-sanitario

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), il personale regionale in servizio presso la direzione regionale sanità e servizi sociali a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell'ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, è ammesso alle procedure per l'accesso alle posizioni di dirigente medico di «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica» delle aziende ed enti della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della dirigenza medica e veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della giunta, del consiglio regionale e delle agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni», nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del consiglio regionale», nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata «Contributi ad enti ed associazioni» (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata «Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo» (cap. 5303).

3. Agli oneri derivanti dall'art. 5 e dall'art. 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998 fin quando disponibili, dopodiché il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell'ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni».

4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 7, comma 3, per l'esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da prorogare.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia 24 dicembre 2007

LORENZETTI

(Omissis)

08R0072

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 21.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 36 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008,».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0155

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 22.

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 36 del 7 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale

1. La Regione promuove la costituzione, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a partecipazione regionale, ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario e, in particolare, di quella prevista dall'intesa dell'8 novembre 2006 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lazio e l'ANAS società per azioni, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. La società si configura quale soggetto aggiudicatore e svolge tutte le attività e i compiti inerenti a tale qualifica, ivi compreso il reperimento, anche tramite il ricorso alla finanza privata, delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

Art. 2.

Condizioni per la partecipazione

1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano disposizioni tese a garantire che:

a) la società sia partecipata dalla Regione, dall'ANAS società per azioni e da eventuali altri enti pubblici;

b) non possano essere cedute a terzi privati quote anche minoritarie del capitale sociale;

c) l'oggetto sociale sia coerente con le disposizioni della presente legge;

d) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza proporzionale alla propria quota di partecipazione;

e) la società operi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

f) vengano rispettate le norme di cui all'art. 1, commi 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), concernenti il numero, i compensi e la nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, in attuazione dell'intesa di cui all'art. 1, comma 1, alla società partecipano esclusivamente la Regione e l'ANAS S.p.a. e il relativo capitale sociale è ripartito in ugual misura tra i suddetti soggetti.

Art. 3.

Procedure per la costituzione e rappresentanti della Regione

1. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in merito di lavori pubblici da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari ai fini della partecipazione della Regione alla società, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. La Regione è rappresentata nell'assemblea della società dal Presidente della regione stessa, ovvero dall'assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato.

3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa e sono vincolati, nell'esercizio del relativo mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB D12, di un apposito capitolo denominato «Costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario» con uno stanziamento, per l'anno 2008, di 1.100.000,00 euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo D12503.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0156

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 23.

Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 7 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, istituisce la giornata della prevenzione vaccinale con la finalità di informare la popolazione e gli enti pubblici e privati dei benefici sociali e sanitari della vaccinazione.

2. In occasione della giornata di prevenzione vaccinate, la Regione promuove interventi di informazione capillare e, attraverso le aziende USL, consente l'accesso gratuito ad una o più prestazioni sanitarie di vaccinazione.

Art. 2.

Programma delle attività

1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data in cui effettuare la giornata della prevenzione vaccinale nonché il programma delle iniziative di cui all'art. 1.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0157

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2007, n. 24.

Istituzione del comitato di garanzia statutaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 7 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, il Comitato di garanzia statutaria, di seguito definito Comitato.

2. Il Comitato, organo regionale indipendente, svolge le sue funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

3. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

Autonomia organizzativa

1. Il Comitato ha autonomia organizzativa e gestionale e disciplina l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il regolamento stabilisce, in particolare, le modalità per:

- a) la sostituzione del Presidente in caso di assenza per temporaneo impedimento;
- b) lo svolgimento dei lavori;
- c) la verbalizzazione delle riunioni;
- d) la comunicazione delle decisioni;
- e) le forme di pubblicità delle decisioni.

3. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

4. Il Comitato provvede all'organizzazione ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 10, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a tale scopo nel bilancio regionale.

Art. 3.

Composizione, durata e insediamento

1. Il Comitato è costituito da sette componenti eletti, singolarmente e a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale tra i candidati proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto dei tre quarti di componenti del Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla nomina di tutti i componenti del Comitato stesso.

5. Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

6. Entro tre mesi dalla scadenza, il Consiglio regionale provvede al rinnovo del Comitato secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4.

Requisiti dei componenti

1. I candidati, per poter essere eletti componenti del Comitato, devono aver superato il quarantesimo anno di età ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere professore universitario ordinario in materie giuridiche;
- b) aver svolto funzioni di magistrato;
- c) aver svolto funzioni di avvocato dello Stato;
- d) aver esercitato la professione di avvocato per almeno dieci anni;
- e) aver svolto le funzioni di dirigente in enti, aziende e strutture pubbliche o private per almeno dieci anni nel campo giuridico ed amministrativo.

Art. 5.

Incompatibilità e dimissioni

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare nazionale ed europeo;
- b) Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato;
- c) componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- d) componente di Giunta o di Consiglio provinciale;
- e) componente di Giunta o di Consiglio comunale o municipale;
- f) componente di Giunta o di Consiglio di Comunità montana;
- g) amministratore di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione per l'esecuzione di opere o forniture di beni e servizi;
- h) amministratore di società che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Ai componenti del Comitato si applicano, inoltre, le norme relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. I componenti del Comitato non possono, altresì, far parte degli organismi dirigenti di associazioni politiche o partiti.

4. Spetta al Comitato accertare l'incompatibilità dei suoi componenti.

5. L'incompatibilità dei componenti, anche se sopraggiunta, determina la decadenza degli stessi dall'organo.

6. Le dimissioni di un componente sono presentate al Presidente del Comitato, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale e sono immediatamente efficaci.

7. La deliberazione con la quale il Comitato accerta l'incompatibilità o prende atto delle dimissioni è depositata presso gli uffici di segreteria del Comitato, del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 6.

Surroga dei componenti

1. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno dei componenti del Comitato a seguito dell'accertamento di incompatibilità o di dimissioni, si applicano le stesse disposizioni previste per l'elezione e la nomina a componente del Comitato.

2. I componenti eletti ad integrazione dell'organo cessano dalla carica alla scadenza del Comitato.

Art. 7.

Il Presidente

1. Nella seduta di insediamento, il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Presidente. Dalla terza votazione è sufficiente il voto della maggioranza dei componenti del Comitato.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del componente più anziano di età. Fungono da segretari i due componenti più giovani del Comitato.

3. Il Presidente, che resta in carica per la durata dell'organo, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le sedute e ne stabilisce l'ordine del giorno, sovrintende all'attività dell'organo ed esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Spetta altresì al Presidente la nomina del relatore incaricato di riferire al Comitato in merito al caso in discussione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni ad altro componente del Comitato.

Art. 8.

Convocazione, sedute e deliberazioni del Comitato

1. La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

2. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.

3. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Al Presidente del Comitato è attribuito il trattamento economico stabilito per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Agli altri componenti spetta il medesimo trattamento, ridotto del 20 per cento.

Art. 10.

Struttura organizzativa di supporto

1. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche.

2. La struttura di cui al comma 1 è dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del Comitato.

3. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e cura i successivi adempimenti per la comunicazione, notifica e pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 11.

Funzioni

1. Il Comitato:

a) verifica l'ammissibilità dei *referendum* propositivi e dei *referendum* abrogativi di leggi, regolamenti e atti amministrativi generali della Regione;

b) esprime parere sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima dello loro promulgazione;

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'art. 47, comma 2, lettera c) dello Statuto;

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenze tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

Art. 12.

Pronunce sull'ammissibilità dei referendum propositivi

1. Il Comitato verifica l'ammissibilità delle richieste di *referendum* propositivo presentate al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, dello Statuto.

2. Le richieste di *referendum* propositivo, prima di essere sottoposte al Consiglio regionale, sono trasmesse al Comitato, che deve verificarne l'ammissibilità entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il Comitato non si pronunci entro il suddetto termine, la proposta si intende ammessa.

3. La pronuncia di ammissibilità è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

4. In ogni caso, può essere richiesto parere al Comitato prima della promulgazione della legge, ai sensi dell'art. 14.

Art. 13.

Pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi

1. Sulle proposte di *referendum* abrogativo, presentate ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del *referendum* abrogativo di leggi, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio), l'Ufficio centrale regionale per il *referendum* costituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 78/1980 chiede al Comitato la verifica dell'ammissibilità della proposta. La pronuncia deve essere richiesta a seguito dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale regionale per il *referendum* sulla regolarità della richiesta e prima dell'indizione del *referendum* con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/1980.

2. Il Comitato si pronuncia sulla proposta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. La deliberazione è comunicata anche all'Ufficio centrale regionale per il *referendum* ed è notificata ai soggetti promotori.

3. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Ufficio centrale regionale per il *referendum* sul giudizio di regolarità delle proposte referendarie.

Art. 14.

Pareri sulla conformità delle leggi allo Statuto

1. Il Comitato esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale. I pareri sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. La richiesta di parere è avanzata prima della promulgazione della legge.

2. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale affinché la legge sia sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nel parere del Comitato, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. I termini di promulgazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere al Comitato sulla conformità allo Statuto della legge approvata dal Consiglio regionale. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità; ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 2; oppure, decorsi venti giorni senza che il Comitato si sia espresso.

Art. 15.

Parere sui regolamenti autorizzati

1. Il parere del Comitato, necessario per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, è richiesto dal Presidente della Regione prima dell'adozione definitiva del regolamento.

2. Le eventuali modifiche, rese necessarie, a seguito del parere espresso dal Comitato, per rendere compatibile il regolamento con le norme generali regolatrici della materia contenute nella legge di autorizzazione, sono apportate prima dell'adozione definitiva dell'atto.

3. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il parere non è espresso entro il suddetto termine, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il regolamento indipendentemente dal rilascio del parere.

Art. 16.

Pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza

1. Le pronunce previste all'art. 11, comma 1, lettera d) sono formulate dal Comitato su richiesta:

a) del Presidente della Regione;

b) del Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un Presidente di commissione consiliare, previa deliberazione di questa;

c) di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;

d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell'organo.

2. Le pronunce di cui al comma 1 possono essere richieste dal Presidente del Consiglio regionale anche a seguito di istanza in tal senso avanzata dagli organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto relativamente ad eventuali conflitti di competenza nei quali siano coinvolti.

3. Il Comitato si pronuncia sulle richieste presentate ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

4. Le richieste di pronuncia sull'interpretazione dello Statuto devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni.

5. La richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza tra organi regionali deve indicare la sua origine e, in particolare, l'atto dal quale esso deriva nonché le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate.

6. Nel caso in cui il Comitato si pronunci su un conflitto di competenza tra gli organi della Regione, la struttura amministrativa di cui all'art. 10 provvede a comunicare agli organi interessati la data dell'adunanza almeno dieci giorni prima della stessa; i suddetti organi possono intervenire alla seduta e presentare proprie osservazioni o memorie scritte.

7. Il Comitato si esprime in ordine al conflitto di competenza individuando l'organo titolare della stessa. Ove sia stato adottato un atto viziato da incompetenza, il Comitato invita l'organo che lo ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni dalla notifica della pronuncia. La struttura amministrativa di cui all'art. 10 notifica la pronuncia agli organi interessati entro quindici giorni dal suo deposito.

8. Qualora gli organi regionali interessati non ritengano di adeguarsi alla pronuncia del Comitato, sottopongono la questione alla valutazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio regionale procede alla elezione dei componenti del Comitato, secondo le modalità previste all'art. 3. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato.

2. Entro trenta giorni dall'insediamento del Comitato, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare in uso al Comitato i locali idonei e necessari all'espletamento delle funzioni e ad individuare il personale da assegnare alla struttura di cui all'art. 10.

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato «Spese per il funzionamento del

Comitato di garanzia statutaria» con lo stanziamento di 100 mila euro per ciascuna dell'annualità 2008, 2009 e 2010.

2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo R1 1504.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2007

MARRAZZO

08R0158

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-012) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giu dizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 3 2 2 *

€ 2,00